

allegato alla deliberazione di Consiglio n.9 del 18/5/2020

REGOLAMENTO PER LE MODALITA' DI ESECUZIONI DEI CONTROLLI DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Regolamento per Le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni

Art.1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000 i criteri e le modalità di svolgimento del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio che, a qualsiasi titolo, pervengono alla Camera di Commercio di Modena.

Per dichiarazione sostitutiva di certificazione si intende quel documento, sottoscritto dall'interessato, presentato in sostituzione del certificato rilasciato da altra amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche come da definizione dell'art. 1 lett. g) del D.P.R. 28/12/2000 N. 445.

Per dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si intende quel documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del sottoscrittore, come da definizione dell'art. 1, lett h), del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Modena ai sensi del presente regolamento sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi anche al fine di ottenere benefici.

Il presente regolamento non si applica nel caso in cui la legge preveda tipologie e/o modalità di controllo particolari per le dichiarazioni sostitutive concernenti specifici ambiti.

Art.2 Tipologie dei controlli

L'Ente camerale è tenuto ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori presentate; tali controlli possono essere effettuati a campione ovvero, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle stesse, con l'analisi di tutte le dichiarazioni oggetto di controllo.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione possono consistere in verifiche dirette o indirette presso le Amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto di dichiarazione e che, in ogni caso, siano in possesso di dati ed informazioni relative alle stesse.

Le verifiche dirette sono eseguite accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati.

Le verifiche indirette sono compiute nei casi in cui si rende necessario acquisire informazioni di riscontro sulle dichiarazioni rese chiedendo anche attraverso strumenti telematici ed informatici conferma scritta ai competenti uffici dell'Amministrazione che detiene i dati.

Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, l'Ente provvede, ove possibile, con apposite verifiche presso soggetti in grado di fornire delucidazioni in merito a quanto dichiarato.

I controlli sono successivi all'adozione del provvedimento per il quale la dichiarazione è propedeutica o preliminare, salvo che, per la natura di quest'ultimo, detti controlli debbano essere svolti in un momento precedente a quello dell'adozione, e vengono effettuati esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai soggetti destinatari/interessati dal provvedimento stesso

Art. 3

Criteri per l'effettuazione dei controlli

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguarda gli elementi in esse contenuti, fatta eccezione per gli stati per i quali gli interessati abbiano già prodotto spontaneamente documentazione idonea a comprovarli.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere obbligatoriamente effettuati qualora emergano elementi di incoerenza palese dalle dichiarazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di imprecisioni ed omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Ente solo dati parziali e/o di non consentire all'Ente stesso un'adeguata e complessa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

Art. 4

Modalità dei controlli

Il controllo a campione viene effettuato su un congruo numero di dichiarazioni determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese nei confronti delle Camere di Commercio.

Tale percentuale deve essere pari almeno al 6% delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Il dirigente dell'area, con proprio provvedimento, potrà stabilire una percentuale di controlli inferiore al minimo solo qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo sia molto elevato o qualora si intenda effettuare un controllo più mirato ed incisivo delle dichiarazioni sostitutive, dandone in ogni caso adeguata motivazione.

Le dichiarazioni da verificare saranno individuate per ciascuna area funzionale tenendo conto del momento della ricezione delle stesse da parte dell'Ente; saranno esaminate 3 dichiarazioni ogni cinquanta, partendo dalla prima ricevuta nel periodo oggetto d'indagine.

Ciascuna area potrà individuare criteri di selezione ulteriori e/o diversi con propri e separati atti e provvedimenti.

Terminata questa operazione, l'Ente potrà discrezionalmente verificare anche la veridicità delle altre dichiarazioni.

Qualora, all'interno di ogni area funzionale, il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato, ovvero nel caso in cui la percentuale delle dichiarazioni mendaci superi il 50% di quelle controllate, si dovrà ricorrere all'allargamento del campione.

Nel caso in cui la percentuale di dichiarazioni mendaci non diminuisca, si dovrà procedere all'analisi di tutte le dichiarazioni di quell'area.

L'Amministrazione può, in ogni caso, optare per il controllo di tutte le dichiarazioni ricevute nel periodo di riferimento qualora ritenga opportuno, valutando l'adozione di un provvedimento motivato del Segretario Generale o del dirigente competente.

Art. 5 **Termine per l'effettuazione dei controlli**

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori devono compiersi con cadenza almeno annuale.

Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento motivato del Segretario Generale o del dirigente competente.

Art. 6 **Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni**

Qualora nel corso dei controlli si evidenzino errori e/o imprecisioni rilevabili d'ufficio che non costituiscano falsità, ovvero che riguardino aspetti formali e di procedura i soggetti interessati sono invitati dal responsabile del procedimento ad integrare o a rettificare la dichiarazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta, inoltrata anche con mezzi telematici che consentano la rilevazione della data certa.

Decorso inutilmente detto termine, il responsabile del procedimento emanerà provvedimento formale di rigetto o decadenza.

Art. 7 **Responsabilità del dichiarante**

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Nel caso in cui si verifichi tale fattispecie, il Segretario Generale o il dirigente competente dovrà inoltrare relativa denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Ferma restando la responsabilità del dichiarante, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Ente camerale ed il suo personale non sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 8

Controlli effettuati dall'Ente camerale per conto di altre amministrazioni

L'Ente camerale è tenuto a svolgere verifiche indirette e ad agevolare le verifiche dirette su dichiarazioni sostitutive per conto di altre pubbliche amministrazioni nei termini stabiliti da eventuali intese e comunque entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9 Rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato del predetto regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.